

R.G. n. 33-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile - Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dott. ssa Silvia Bianchi Presidente
- dott. Francesco Saverio Moscato Giudice rel.
- dott. Edoardo Sirza Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso ex artt. 268-269 CCII, presentato in data 21/05/2026 da:

Fabrizio Albano, nato a Napoli il 13.4.1971 e residente a Trieste in viale dell'Ippodromo n. 4, scala 2, interno 24 (CF LBNFRZ71DI3F839O), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Gobbi del Foro di Trieste, con studio in via Coroneo n. 21 a Trieste, presso il quale ha eletto domicilio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 21.5.2026 Fabrizio Albano ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e ss. CCII, con istanza di esdebitazione all'esito.



2. Sussiste la competenza del Tribunale di Trieste, avendo il ricorrente la propria residenza – corrispondente al centro principale dei propri interessi – nel circondario di Trieste sin dal 2019.

3. Il ricorrente, persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII. L'esposizione debitoria – come ricostruita dal Gestore della crisi designato dall'OCC Venezia Giulia nella relazione ex art. 269, co. 2, CCII del 13.5.2026 – ammonta a complessivi € 286.792,67 circa ed è ascrivibile per la parte largamente prevalente (€ 250.191,85, corrispondenti ai crediti vantati da ADER Taranto e ADER Friuli Venezia Giulia) alle fidejussioni personali prestate nel settembre 2009 dallo stesso Albano a garanzia di un mutuo chirografario di € 250.000,00 ex L. 662/96 erogato dalla Banca CARIME alla società ALEXIA s.r.l. – di cui il ricorrente era amministratore unico e la cui posizione era assistita dalla garanzia statale tramite Medio Credito Centrale, poi escussa e ora oggetto di azione di recupero in surroga da parte dell'Agente della riscossione –; la restante parte dell'esposizione (€ 31.240,92) è composta da debiti di matrice consumeristica (finanziamenti Findomestic, Compass, Allianz Banca, prestito Toyota Financial Services), cui si aggiungono i crediti dell'OCC per la gestione della crisi.

4. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte si compendiano nell'esiguità delle risorse reddituali e patrimoniali a sua disposizione rispetto alla consistenza del passivo. ALEXIA s.r.l. è stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel 2016; le successive iniziative di recupero del credito da parte di ADER Taranto, già sfociate nel pignoramento autoveicoli e in tre pignoramenti presso terzi, hanno reso manifesta l'impossibilità per l'odierno ricorrente di onorare l'obbligazione fideiussoria a fronte di un reddito da lavoro dipendente di € 1.819,00 mensili netti e in assenza di cespiti immobiliari aggredibili.



5. Dall'analisi della situazione economica del nucleo familiare – composto dal ricorrente, dall'attuale compagna e dalla figlia di costei, tutti residenti in Trieste, viale dell'Ippodromo n. 4 – emerge che le entrate del ricorrente ammontano a circa € 1.819,00 mensili netti, derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Trieste Trasporti s.p.a. con mansioni di conducente di autobus di linea. Il ricorrente non risulta titolare di altre fonti di reddito né di patrimonio immobiliare; risulta legalmente separato dalla coniuge dal 2013 ed ha già introdotto giudizio di divorzio; non è gravato da obbligo di mantenimento nei confronti della figlia nata dal matrimonio, residente con la madre.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito disponibile per la procedura, l'OCC quantifica – sulla base delle voci di spesa documentate dal ricorrente, ripartite al 50% con la compagna convivente – l'apporto del ricorrente Albano al sostentamento del proprio nucleo familiare in circa € 1.329,00 mensili (di cui € 1.229,32 a titolo di concorso nelle spese comuni di affitto, utenze, vitto e oneri condominiali ed € 100,00 per spese personali), con conseguente eccedenza disponibile per la procedura di circa € 490,00 mensili, pari ad € 17.640,00 nell'arco del triennio. Il compito di determinare in via definitiva, eventualmente in misura difforme, la porzione di reddito esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII è testualmente rimesso dalla norma al Giudice Delegato, il quale, nell'esercizio di tale prerogativa, potrà valutare altresì l'apporto reddituale autonomo della compagna convivente, sig.ra Abatematteo, ed eventualmente anche della di lei figlia, sig.ra Pulpo – maggiorenne dal 2021 e parimenti convivente – al fine della corretta quantificazione delle esigenze di sostentamento riferibili al ricorrente, di cui allo stato nulla è allegato in atti.

7. Quanto al patrimonio attivo, il sig. Albano è titolare del conto corrente acceso presso la Banca ZKB, con poche decine di euro di saldo attivo; egli è inoltre socio al 50% della



società Crazy Food s.r.l. in liquidazione (sede in Taranto, c.f. 02393380734, capitale sociale di € 12.000,00), società inattiva da molti anni.

8. Tali condizioni economico-patrimoniali determinano la possibilità – attestata dall'OCC nella relazione ai sensi dell'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII – di acquisire attivo da distribuire ai creditori, costituito essenzialmente dalle quote di stipendio eccedenti il minimo vitale che saranno destinate alla procedura nel corso del triennio, oltre alle eventuali ulteriori utilità sopravvenute e a quanto potrà ricavarsi, ove ritenuto profittevole, dalla partecipazione in Crazy Food s.r.l.

8.1. L'OCC esprime valutazione positiva in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ricostruita anche mediante consultazione dell'anagrafe tributaria e circolarizzazione dei crediti.

8.2. L'OCC valuta inoltre l'assenza di atti dispositivi a carattere straordinario nel quinquennio precedente, nonché l'assenza di atti fraudolenti o di comportamenti intenzionalmente preordinati a discapito del ceto creditorio: l'esposizione debitoria principale trae origine da fideiussione professionale prestata oltre quindici anni fa a garanzia di un'iniziativa imprenditoriale in forma societaria, e la restante parte si compone di finanziamenti al consumo contratti in epoca successiva al trasferimento del ricorrente in Trieste, in un quadro reddituale costante.

9. Va altresì osservato che nella domanda e nella relazione dell'OCC non risultano allegazioni in ordine al contesto ed alle ragioni che hanno determinato la assunzione di debiti al consumo, circostanza non irrilevante ai fini della postulata esdebitazione.

10. La nomina del liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, secondo comma, lett. b) CCII, secondo il quale in caso di domanda del debitore va, di



regola, confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII, nella persona del Gestore della crisi designato e già operante nella fase prodromica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Fabrizio Albano**, nato a Napoli il 13.4.1971 e residente a Trieste in viale dell'Ippodromo n. 4, scala 2, interno 24 (CF LBNFRZ71D13F839O);

nomina quale Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

nomina quale liquidatore della presente procedura l'O.C.C. Venezia Giulia – Camera di Commercio Venezia Giulia nella persona del Gestore della Crisi dott. Luigino Emilio Battiston;

ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dell'elenco aggiornato dei creditori e dell'ulteriore documentazione utile alla ricostruzione del passivo;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo p.e.c. la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, compresi i conti correnti;

ordina la eventuale trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;

dispone che il liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo p.e.c. al quale inoltrare le domande;



- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Trieste, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
 - aggiorni entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento, con l'eventuale ausilio del debitore;
 - depositi entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, quarto comma, lett. b) CCII da parte del Giudice Delegato, dando atto dell'apporto reddituale della convivente sig.ra Loredana Abatematteo e della di lei figlia sig.ra Giorgia Pulpo, parimenti convivente e maggiorenne;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - scaduti i termini per la proposizione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
 - ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione presenti una relazione al Giudice Delegato in ordine all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione;
 - due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
 - provveda al termine dell'attività di liquidazione a presentare il rendiconto ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:



1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli assoggettati ad imposta di registro e ad estrarne copia;
3. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti.

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC-liquidatore.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2026

Il Giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

dott.ssa Silvi Bianchi

